



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 7

in data 16/01/2020

OGGETTO:

Sospensione nei giorni 3 - 4 Febbraio 2020 del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande - Ditta FA.MA. DI SORO MARCELLO & C. S.A.S.

LA SINDACA

Premesso che con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n.35406/2019 del 13/12/2019 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Sardegna - Cagliari, trasmetteva copia del provvedimento di ordinanza di ingiunzione e confisca fascicolo n.1177, relativo a n.2 apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lett. c) del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 (TULPS), non conformi alla vigente normativa in materia, rinvenuti in data 14/12/2016 in esito a sopralluogo e accertamento presso il Bar "Roman Cafe", sito in via San Rocco n.31 a Sestu, gestito dalla ditta FA.MA. di Soro Marcello & C. S.A.S., con sede in Sestu via Napoli n.48, partita IVA n.02712470927, indicando il mancato ottemperamento alla stessa e richiedendo l'applicazione della sanzione accessoria di cui all'articolo 110, comma 10, del TULPS di competenza dell'organo sindacale, così come ribadito dall'articolo 54 del decreto legislativo n.267/2000;

rilevato che, dal punto di vista amministrativo, la ditta FA.MA. di Soro Marcello & C. S.A.S. esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in virtù dell'autorizzazione amministrativa n.3 del 06/07/2007 (ex licenza n.4 del 22/05/2002);

dato atto che la suddetta ordinanza di ingiunzione e confisca, emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti della FA.MA. di Soro Marcello & C. S.A.S., prevedente l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 110, comma 9 del TULPS, è stata ritualmente notificata alla Ditta;

visto il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed in particolare:

- l'articolo 86, a norma del quale:
 - comma 1. Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
 - comma 2. Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma.
 - comma 4. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza e' altresì necessaria: a) per l'attivita' di produzione o di importazione; b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati;
- l'articolo 110, commi 6 e 7, definenti gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito;
- l'articolo 110, comma 9, prevedente le sanzioni in caso di installazione di apparecchi e congegni da intrattenimento non conformi ai commi 6 e 7;
- l'articolo 110, comma 10, a norma del quale se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88;

vista la Legge n.689/1981 ed in particolare:

- l'articolo 16, rubricato “Pagamento in misura ridotta”;
- l'articolo 18, a norma del quale “entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e' altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e' dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa”;

considerato che la sospensione della licenza prevista dal citato articolo 110, comma 10 del TULPS riveste carattere di sanzione accessoria; la sua irrogazione presuppone che la sanzione principale di cui all'articolo 110, comma 9, del TULPS, sia applicata in via definitiva o che il sanzionato non si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge n.689/1981;

invocata la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n.267/2000;

viste:

- la nota dell'Ufficio attività produttive, commercio e agricoltura protocollo n.36135 del 19/12/2019, notificata in data 20/12/2019, relativa all'avvio del procedimento finalizzato all'applicazione in capo alla ditta FA.MA. di Soro Marcello & C. S.A.S., delle sanzioni accessorie di cui al citato articolo 110, comma 10, del TULPS in relazione ai fatti in oggetto;
- la nota di riscontro al suddetto avvio del procedimento prodotta dai legali della ditta FA.MA. di Soro Marcello & C. S.A.S. ed acquisita al protocollo dell'Ente n.37028 del 31/12/2019;

- l'ulteriore nota dell'Ufficio attività produttive, commercio e agricoltura, registrata al protocollo n.819 del 10/01/2020 e trasmessa in pari data tramite posta elettronica certificata alla ditta FA.MA. di Soro Marcello & C. S.A.S.;
- l'ulteriore nota di riscontro dei legali della ditta FA.MA. di Soro Marcello & C. S.A.S. acquisita al protocollo dell'Ente n.1310 del 14/01/2020;

rilevato che dalle suddette risultanze istruttorie e procedimentali, con riferimento a quanto accertato e contestato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Sardegna – Cagliari, con ordinanza di ingiunzione e confisca fascicolo n.1177, riferita all'avvenuto rinvenimento in data 14/12/2016 presso il Bar "Roman Cafe", sito in via San Rocco n.31 a Sestu, gestito dalla ditta FA.MA. di Soro Marcello & C. S.A.S., di n.2 apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lett. c) del TULPS, non conformi alla vigente normativa in materia, si evince l'applicabilità della sanzione accessoria di cui all'articolo 110, comma 10, del TULPS, consistente, nel caso in ispecie, nella sospensione della relativa licenza da uno a trenta giorni,

considerato che l'articolo 110, comma 10, del TULPS non individua i criteri per la graduazione della sospensione della licenza di cui all'articolo 86 nelle ipotesi delle violazioni dell'articolo 110, comma 9 del TULPS;

ritenuto, in assenza di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari in merito, di dover graduare il periodo di sospensione della licenza, come già effettuato in altre analoghe occasioni, all'entità della violazione accertata, commisurabile in via equitativa al numero di apparecchi e congegni da intrattenimento non conformi rilevati nel relativo verbale di accertamento, potendosi ritenere congrua la comminazione di n.1 giorno di sospensiva della licenza per ogni apparecchio rientrante nella fattispecie del medesimo articolo 110, comma 9 del TULPS, pari, nel caso in ispecie, n.2 unità;

ORDINA

per i motivi suesposti, a norma dell'articolo 110, comma 10 del TULPS, la sospensione temporanea del titolo abilitativo di cui all'autorizzazione amministrativa n.3 del 06/07/2007 (ex licenza n.4 del 22/05/2002) in capo alla ditta FA.MA. di Soro Marcello & C. S.A.S., legale rappresentante sig. Soro Marcello come meglio generalizzato nella documentazione agli atti, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali ubicati in Sestu presso via San Rocco n.31, nei giorni 3 e 4 Febbraio 2020, con conseguente chiusura dell'esercizio per tutta la durata della sospensione del titolo abilitativo stesso;

AVVERTE

che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale;

che, con riferimento agli illeciti di cui all'articolo 110, comma 9, del TULPS, in caso di reiterazione delle violazioni secondo la previsione dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n.689, è prevista la revoca del titolo abilitativo in parola;

che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto disposto con il presente provvedimento;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita;

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al sig. Soro Marcello, in qualità di legale rappresentante della Ditta FA.MA. di Soro Marcello & C. S.A.S. con sede legale in Sestu presso via Napoli n.48;
- al Comando di Polizia locale di Sestu;
- al Comando Carabinieri di Sestu;
- alla Prefettura di Cagliari;
- alla Questura di Cagliari;
- all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sardegna Cagliari;

che la presente ordinanza sia pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente in materia.

LA SINDACA

Dott.ssa Maria Paola Secci